



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

SERVIZIO RISORSE UMANE

COPIA DI DETERMINAZIONE

Anno 2019 N. Proposta Gen. 1072 del 19-07-2019

N. Det. Reg. Ser.: 115 del 22-07-2019

N. Det. Reg.Gen.:1069 del 22-07-2019

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2019.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

Premesso che

- con Decreto Sindacale n. 7 del 09/07/2019, come rettificato con decreto sindacale n. 8 del 11/07/2019 il sottoscritto risulta nominato, temporaneamente, Responsabile del Servizio Risorse Umane e trattamento economico;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità dal giorno successivo, il quale prevede, tra l'altro, il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- l'art.67 del nuovo contratto rubricato "*Fondo risorse decentrate: costituzione*" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "*Fondo risorse decentrate*", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

- l'art.67, comma 2, del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che “*in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza*” con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- l'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che “*La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017*”;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;
- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che “*In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti*”, dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente “*di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019*”

”, mentre la lett. b) l’importo consolidato è stabilmente incrementato “*di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*”;

- che il contenuto di detta dichiarazione è stato confermato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che con deliberazione del 18 ottobre 2018, n. 19, ha affermato che “*Gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’articolo 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’articolo 23, comma 2, del d. lgs n. 75/2017*”;
- che l’importo dei differenziali calcolati ai sensi del su richiamato articolo 67, comma 2, lettera b) del contratto 2016/2018 è di € **11.313,00**, il quale, si ribadisce, non rientra nel tetto del fondo 2017;
- che l’importo derivante dall’applicazione del comma 2, lettera a) dell’articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (incremento annuo di € 83,20 per ciascun dipendente in servizio al 31/12/2015) è pari ad € **12.064,00**;

Dato atto che:

-con determinazioni n.1520 del 21.12.2016 e n.1715 del 11.12.2017, si è provveduto a costituire, in via definitiva, il fondo del salario accessorio anno 2016, quantificato, per la parte stabile, in €. 515.791,00 oltre €.5.731,37 di RIA del personale cessato al 2015, pari a complessivi €**521.522,37**;

-con determinazione n. 464 del 27.3.2017 e successiva n. 1720 del 14.12.2017, si è provveduto a costituire, in via definitiva, il fondo del salario accessorio anno 2017, quantificato, per la parte stabile, in €. 515.791,00 oltre €.5.796,37 di RIA del personale cessato al 2016, per complessivi € 519.823,88 (*rectius* € **521,522,37**);

-il fondo del salario accessorio per l’anno **2018**, parte stabile, è pari alla parte stabile del fondo 2017 (€. 521.587,00 oltre la RIA dei cessati al 2017 (€. 6.635,00), pari a complessivi € **528.222,00**;

-con determinazione n. 242 del 25/02/2019 si è provveduto a quantificare e impegnare la somma di €. 61.430,00 quale fondo del lavoro straordinario anno 2019, ai sensi dell’art.14 del CCNL del 1.4.1999, per la remunerazione al personale dipendente delle prestazioni del lavoro straordinario, precisando che una quota del suddetto importo costituisce economia da far confluire nella parte variabile del fondo non soggetta al limite;

Richiamato l’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed

integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l’informazione prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *“nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo”*;

Preso atto delle indicazioni della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n.6/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”*;

VISTA

la determina del 11/03/2019, n. 378 con la quale si è proceduto alla costituzione provvisoria del fondo per l’anno 2019;

VISTA

la delibera di giunta del 27/03/2019 n. 72 con la quale sono state dettate le linee di indirizzo

dell'Amministrazione per la costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate relative all'anno 2019, prevedendo tra l'altro l'autorizzazione ad integrare la parte variabile del fondo, così come per gli anni precedenti, dell'importo di € 21.246,00 contenuto nel limite dell'1,2 % del monte salari 1997, ai sensi dell'articolo 67, del CCNL 2016/2018;

VISTE

le note del responsabile del servizio affari demografici del 6/03/2019, prot. 9956, del 18/04/2019, prot. n. 16573 (come integrata con nota n. 28056/2019) con le quali è segnalata la necessità di inserire nella parte variabile del fondo, i seguenti importi non soggetti al limite del tetto di spesa, derivanti da:

- concessione da parte dello stato di un contributo ammontante ad € 3.400,00 finalizzato alla bonifica dei dati di anagrafe e stato civile necessaria per effettuare la fase di subentro in ANPR;
- concessione da parte dell'ISTAT del contributo per lo svolgimento del censimento della popolazione e delle abitazioni 2019 ammontante ad € 11288,50 per il 2019 ed € 5.000,00 per il 2020;

VISTO

il prospetto allegato n. 1 al presente atto nel quale è riportato la specifica della costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate relative all'anno 2019;

DETERMINA

1. -di procedere alla costituzione definitiva del fondo definitiva delle risorse decentrate per l'anno 2019 per l'importo complessivo di € 660.933,00 come da prospetto allegato n. 1 al presente atto;
- 2) di darsi atto che la suddetta somma, al netto della quota che alimenta le progressioni orizzontali e del precedente impegno assunto con la determina n. 378/2019 di costituzione del fondo provvisoria, trova imputazione al cap. 17500 (Missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 101);
- 4) di darsi atto che, qualora dovessero emergere delle economie provenienti dal fondo 2018, si provvederà ad aggiornare la parte variabile dello stesso con l'importo derivante dalla suddette economie;
- 5) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
- 6) di trasmettere copia del presente atto al collegio dei revisori dei conti ai fini dell'acquisizione del prescritto parere di verifica e asseverazione;
- 7) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2019 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "personale – contrattazione integrativa", ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa Allegato n.1
2019**

DESCRIZIONE	2018	2019
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	521.587	521.587
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)		
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)		
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)		
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 185/2001		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	6.635	6.635
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA		
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI		
TOTALE RISORSE STABILI	528.222,00	528.222,00
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001, ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C.1 lett. K) CCNL 1998-01)		
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)		
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)		
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	21.246	21.246
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)		
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (articolo 113, comma 2, d. lgs 50/2016)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE		
Totale Risorse variabili soggette al limite	21.246	21.246
Risorse stabili e variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	18.430	18.430
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001, ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) (inserito nel riquadro sup CCNU 7/2017)	55.000	55.000
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
DIFFERENZIALI AUMENTI DI SVILUPPO (ART. 67, COMMA 2, LETT. B, CONTRATTO 2016-2018)	11.313	11.313
QUOTA DI EURO 83,20 DI PERSONE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67,C.2 LETT.A)		12.064
CONTRIBUTO STATALE PER BONIFICA DATI PER SUBENTRO IN ANPR		3.400
CONTRIBUTI ISTAT PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE		11.258
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K), ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	84.743	111.465
TOTALE RISORSE VARIABILI	105.989	132.711
TOTALE	634.211	660.933

**TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO**

549.468	549.468
549.468	549.468

Calcolo delle riduzioni previste


Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE

-	-
549.468	

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO

-
-
-



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Oggetto: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER
L'ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A P P O N E

Al presente provvedimento il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

che la predetta spesa complessiva trova copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.
degli EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

<i>TIPO BILANCIO</i>	<i>INTERVENTO- CAPITOLO</i>	<i>IMP.</i>	<i>IMP. Succ. 1</i>	<i>IMP. Succ. 2</i>	<i>IMP. /ACC.</i>	<i>IMP./ACC. Succ. 1</i>	<i>IMP./ACC. Succ. 2</i>
-.							
-.							
-.							
-.							
-.							
-.							
	<i>TOTALI X ANNO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	<i>TOTALE</i>			<i>0,00</i>			

Addì, 22-07-2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI